

➤ **Tematiche**

Qualificazione delle attività di *ideazione e realizzazione del software protetto da copyright* e registrazione dei *software* presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

➤ **Paragrafo della circolare**

Paragrafi 4.2 e 4.3

➤ **Osservazioni**

- 1) Nell'ambito del § 4.3 "*Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale*", la bozza di circolare esplicita che, in relazione a tale meccanismo, le attività rilevanti, oltre a quelle già elencate nel § 4.2 "*Attività rilevanti*", risultano essere le seguenti:
 - di ricerca fondamentale indicate all'articolo 2, lettera a), del Decreto MISE;
 - di ideazione e realizzazione del *software* protetto da *copyright*.
- 2) Sempre nell'ambito del § 4.3, la bozza di circolare esplicita che "*Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d'autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.*".
- 3) Infine, nel suddetto paragrafo, viene scritto che, "*Con riferimento ai disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non sia possibile procedere ad un recapture dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca un titolo di privativa industriale, conseguibile solo mediante registrazione.*".

➤ **Contributi**

- 1) Con particolare riferimento alle attività di *ideazione e realizzazione del software* protetto da *copyright* – ai sensi della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.145 – la Circolare del 9 febbraio 2018 n. 59990, richiamando anche le indicazioni contenute nel c.d. Manuale di Frascati, esplicita che "*le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale*".

Stante quanto sopra, considerando che tra le attività rilevanti di cui al citato § 4.2 sono presenti le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MISE, si suggerisce di chiarire se le attività di *ideazione e realizzazione del software* debbano o meno essere ricondotte nel novero della attività di sviluppo sperimentale di cui al § 4.2. In tal caso, laddove le attività di *ideazione e realizzazione del software* fossero riconducibili a quelle di sviluppo sperimentale richiamate dalla suddetta circolare e dalla normativa di riferimento, si ipotizza che l'iscrizione del *software* presso il pubblico ufficio istituito presso la SIAE, risulti essere necessaria anche al di fuori dell'ambito del meccanismo premiale.

- 2) Con riferimento al meccanismo premiale e alle attività di *ideazione e realizzazione del software*, i costi considerati dovranno riferirsi ad attività rilevanti, classificando quest'ultime come tali solo "*nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.*". A tal riguardo, si suggerisce di chiarire se la condizione di cui sopra, legata all'iscrizione presso il pubblico ufficio istituito presso la SIAE, sia necessaria anche al di fuori dell'ambito del meccanismo premiale.
- 3) Sulla base di quanto enunciato con riferimento ai disegni e modelli non registrati (osservazione 3) – e qualora l'iscrizione alla SIAE risultasse necessaria solo per poter usufruire del meccanismo premiale – si suggerisce di chiarire il momento a partire dal quale i *software* protetti da *copyright*, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 (c.d. legge sul diritto di autore), possano essere considerati agevolabili. Si ipotizza infatti che, alla stregua di quanto indicato per i disegni e modelli non registrati, il momento in questione possa essere ricondotto alla data di prima divulgazione al pubblico.

➤ **Finalità**

- 1) Evitare fraintendimenti circa la corretta qualificazione delle attività di sviluppo legate al *software*, sulla base anche di quanto stabilito dalla normativa relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
- 2) Chiarire se l'iscrizione presso il pubblico ufficio istituito presso la SIAE sia condizione necessaria esclusivamente per usufruire del meccanismo premiale.
- 3) Specificare il momento a partire dal quale un *software* protetto da *copyright* possa ritenersi agevolabile.

Il documento viene trasmesso via *mail* all'indirizzo dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it, e se ne autorizza la diffusione, anche parziale.

Dott. Gerardo Zamponi

Dott. Cesare Nesti